

Guida Modulo A12

Dichiarazione asseverativa di conformità alle norme in materia di emissioni in atmosfera per attività soggette ad autorizzazione di carattere generale

IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per tutti gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV del D.Lgs.152/2006 (Parte V), qualora il gestore intenda installare, trasferire, modificare, volturare impianti e attività per cui la norma o l'autorità competente preveda l'emissione di un'autorizzazione in via generale (art. 272, comma 1 del Codice dell'Ambiente). L'elenco delle attività soggette ad autorizzazione di carattere generale è contenuto nel quadro 3.1 del modulo stesso.

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per le attività che comportano emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del Codice dell'Ambiente: esse devono ottenere l'autorizzazione attraverso la procedura di AUA.

Per le attività che comportano emissioni in atmosfera poco significative (elencate nella sezione "*Per saperne di più*"): esse non devono espletare alcun adempimento obbligatorio in tal senso.

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

L'adempimento è di per sé ad efficacia immediata, nel caso in cui l'impresa non si avvalga dell'AUA (autorizzazione unica ambientale). I tempi per l'efficacia dell'atto abilitativo unico sono direttamente legati all'intervento da realizzare, nello specifico:

- **autocertificazione a zero giorni:** per i soli casi di esercizio dell'attività o interventi edilizi soggetti a comunicazione o SCIA;
- **autocertificazione a 20 giorni:** per tutti i procedimenti inerenti interventi soggetti a ex concessione edilizia, i cui termini prevedono la costituzione del titolo abilitativo al ventesimo giorno dalla data di invio della Duaap e di tutti gli allegati;
- **tempi dettati dai lavori della Conferenza dei Servizi:** per tutti i casi ricadenti nell'ambito del comma 1 dell'art.37 della L.R.24/2016. In particolare si segue il procedimento in conferenza di servizi qualora l'impresa si avvalga dell'AUA (autorizzazione unica ambientale).

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?

Trasmissione del presente modello corredato della DUA e di tutti gli allegati necessari, quali gli elaborati di progetto e le eventuali relazioni tecniche indicati in ciascun modulo, al SUAPE competente per territorio.

QUAL E' IL TERMINE DI VALIDITA' DEL TITOLO ABILITATIVO?

In assenza di modifiche al processo produttivo, la validità del titolo abilitativo è di dieci anni nel caso in cui l'impresa non si avvalga dell'AUA, ovvero di quindici anni nel caso in cui si avvalga dell'AUA. Al termine del periodo di validità il titolo abilitativo deve essere rinnovato utilizzando il modello F8 nel caso in cui l'impresa non si avvalga dell'AUA, ovvero il modello E19 nel caso in cui si avvalga dell'AUA. Nel caso di modifiche al ciclo produttivo o agli impianti deve essere ripresentato il modello A12.

Guida Modulo A12

Dichiarazione asseverativa di conformità alle norme in materia di emissioni in atmosfera per attività soggette ad autorizzazione di carattere generale

QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando	Ente e ufficio competente	Descrizione
Per tutte le attività	Provincia - Settore Ambiente/Ecologia - Emissioni in atmosfera	L'ufficio provinciale competente ha il compito di verificare la conformità alle norme in materia di emissioni in atmosfera per attività soggette ad autorizzazione di carattere generale.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI

1. DATI GENERALI DELL'INTERVENTO

Nessun campo da compilare.

2. DATI DEL TECNICO INCARICATO

Inserisci i dati anagrafici del tecnico incaricato. Il tecnico incaricato è il soggetto che sottoscrive digitalmente le dichiarazioni contenute nel modulo, assumendo pertanto le responsabilità in merito.

Nel caso in cui i dati anagrafici siano già stati riportati su un altro modello allegato alla stessa pratica, nel presente quadro è sufficiente riportare il solo nome e cognome, l'oggetto dell'intervento e la sua ubicazione.

3. DATI DELL'ATTIVITA'

Nel **quadro 3.1** seleziona la tipologia di intervento al fine di inserirlo tra le attività per le quali è prevista l'emissione di un'autorizzazione in via generale (art. 272, comma 1 del Codice dell'Ambiente). Laddove richiesto e pertinente, indica i parametri specifici dell'attività.

Nel quadro 3.2 indica la fattispecie dell'intervento.

Il quadro 3.3 raccoglie la descrizione e il quantitativo delle materie prime che vengono utilizzate nell'attività.

Il quadro 3.4 raccoglie le informazioni sugli output del processo produttivo e sulle quantità prodotte.

Il quadro 3.5 è dedicato a una descrizione sintetica, coerente con quanto dichiarato ai quadri 3.3 e 3.4, che individui compiutamente le fasi lavorative e gli impianti che originano emissioni in atmosfera.

Il quadro 3.6 raccoglie l'elenco e le caratteristiche tecniche e funzionali degli impianti associati alle fasi lavorative.

Il quadro 3.7 è destinato alla descrizione delle misure di abbattimento di emissioni, adottate con riferimento ai singoli impianti indicati per il processo produttivo e richiede l'elaborazione di un piano delle manutenzioni che garantisca l'efficacia nel tempo degli impianti e le misure di abbattimento adottate.

Nel quadro 3.8 dovrai fornire una localizzazione precisa dei punti di emissione relativi agli impianti (utilizzare numerazioni e codifiche).

Nel quadro 3.9 dovrai assumere l'impegno al rispetto delle prescrizioni generali da adottarsi per le emissioni in atmosfera e delle prescrizioni previste sulla base dell'attività specifica, tenendo in considerazione quanto già presente e indicato nel modulo o specificando quanto conosciuto relativamente alla propria attività e al territorio di intervento.

Guida Modulo A12

Dichiarazione asseverativa di conformità alle norme in materia di emissioni in atmosfera per attività soggette ad autorizzazione di carattere generale

Nel quadro 3.10 dovrai dare evidenza di come si rispetteranno le prescrizioni; si devono descrivere le modalità costruttive e di gestione dell'attività e degli impianti che consentono di dichiarare che verranno rispettate le prescrizioni generali, di cui al quadro 3.9.

Si possono richiamare, punto per punto, tutte le prescrizioni oppure si può redigere una vera e propria procedura operativa.

Le tabelle descrittive delle caratteristiche tecniche e di emissione degli impianti di cui al **quadro 3.11** devono essere tante quanti sono gli impianti che emettono in atmosfera; devono essere individuati univocamente attraverso una codifica numerata e una descrizione sintetica.

Riporta nel **quadro 3.12** le emissioni diffuse.

4. ALLEGATI

Barra i documenti e gli elaborati che verranno allegati alla pratica.

5. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Indica il nominativo del tecnico incaricato.

6. DATA E FIRMA DEL TECNICO INCARICATO

Indica la data e il nominativo del tecnico incaricato.

7. DATA E FIRMA DEL TITOLARE DELL'ATTIVITA'

Indica la data e il nominativo del titolare dell'attività.

PER SAPERNE DI PIÙ

Se l'impianto, pur rientrando apparentemente nell'elenco di quelli soggetti ad autorizzazione in via generale, non rispetti limiti e/o condizioni poste dall'Ente competente, sarà soggetto alla procedura autorizzatoria ordinaria (art. 269 del D.Lgs. 152/2006) che esula dalla competenza del SUAPE.

Sono attività che comportano emissioni in atmosfera poco significative, non soggette ad alcun adempimento specifico, le seguenti:

- a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;
- b) laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.
- c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
- d) Le seguenti lavorazioni tessili:
 - preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
 - nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del

Guida Modulo A12

Dichiarazione asseverativa di conformità alle norme in materia di emissioni in atmosfera per attività soggette ad autorizzazione di carattere generale

bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;

2) Le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.

- e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
- f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
- g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
- h) Serre.
- i) Stirerie.
- j) Laboratori fotografici.
- k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
- l) Autolavaggi.
- m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, *nonché silos per i materiali vegetali*.
- n) Macchine per eliografia.
- o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
- p) Impianti di trattamento acque, escluse le linee di trattamento fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis).
- p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti.
- q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
- r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
- s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
- t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.
- v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas.
- w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.
- y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

<i>Categoria animale e tipologia di allevamento</i>	<i>N° capi</i>
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 200
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 300
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 300
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 300
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 1.000

Guida Modulo A12

Dichiarazione asseverativa di conformità alle norme in materia di emissioni in atmosfera per attività soggette ad autorizzazione di carattere generale

Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 400
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 1.000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 2.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 25.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Meno di 30.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 30.000
Altro pollame	Meno di 30.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 7.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 14.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Meno di 30.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 40.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 24.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 250
Struzzi	Meno di 700

aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.

bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.

cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.

dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate.

ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.

gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.

ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.

jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto.

kk) Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.

kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.

kk-ter) Frantoi.

Guida Modulo A12

Dichiarazione asseverativa di conformità alle norme in materia di emissioni in atmosfera per attività soggette ad autorizzazione di carattere generale

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

STATO	D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 smi - Norme in materia ambientale.
STATO	D.Lgs. 128 del 29/06/2010 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69
REGIONE	Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Art. 53 - Inquinamento atmosferico. Conferimenti agli enti locali.
REGIONE	Direttive Regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera - Delibera del 20 ottobre 2009, n. 47/31
REGIONE	Legge Regionale 3/2008 art. 1, commi 16-32 e ss.mm.ii
STATO	D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale
REGIONE	L.R. n. 14 del 19 luglio 2000 - Attuazione del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle Leggi Regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie.
STATO	Dec. Ass. Dif. Ambiente n. 34 del 21 gennaio 1997 - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature.
STATO	D.M. n. 185 del 12 giugno 2003 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
REGIONE	D.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008 - Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi".
REGIONE	D.G.R. n. 75/15 del 30.12.2008 Direttiva concernente "Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate", in attuazione del Piano di Tutela delle Acque, dell'art. 3 comma 5 della L.R. 14/2000, dell'art. 99 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 1 comma 4 del D.M. 185/2003.